

Giurisprudenza

È viziata e deve essere annullata la sentenza di merito immotivata

9 Gennaio 2017

Deve apparire chiaro il ragionamento logico e giuridico che ha indirizzato la commissione regionale verso la decisione adottata rispetto alle eccezioni sollevate dalle parti in causa

È nulla per difetto di forma la sentenza della Commissione tributaria regionale nella quale il giudice di merito si sia limitato a esporre lo svolgimento del processo e a riportare i motivi di appello e le controdeduzioni della parte appellata, concludendo con la mera affermazione secondo cui *“La Commissione ritiene infondato l’appello”*, senza illustrare i motivi della decisione.

Lo ha statuito la Corte di cassazione, sezione VI, nell’ordinanza n. 25856 del 15 dicembre 2016.

Il fatto

La vicenda, concernente il merito delle contestazioni oggetto del giudizio, può essere brevemente riassunta, poiché il vaglio dei giudici di legittimità si è incentrato su aspetti di carattere processuale e, specificamente, sul contenuto che deve avere la sentenza della Commissione tributaria ai fini della sua validità, con particolare riferimento al requisito della motivazione.

Si tratta, quindi, di conclusioni che, al di là della specifica questione controversa, evidenziano principi di carattere generale, idonei a essere estesi oltre al caso rappresentato.

A seguito di un atto di compravendita di terreno, l’ufficio ha notificato ai venditori un avviso di accertamento con il quale ha recuperato a tassazione una plusvalenza non dichiarata, non ritenendo perfezionata la “procedura” di rivalutazione dell’immobile a causa di un insufficiente versamento dell’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva.

Entrambi i gradi di merito si sono conclusi a favore del contribuente. Tuttavia, mentre la Commissione tributaria provinciale di Belluno ha accolto il ricorso statuendo nel merito, i giudici di secondo grado, dopo aver esposto il fatto e le posizioni delle parti, hanno concluso come segue: “

La commissione ritiene infondato l'appello dell'ufficio. P.Q.M. La Commissione rigetta e conferma la sentenza impugnata. Condanna alle spese del grado determinate in complessivi € 3.000,00".

L'Amministrazione finanziaria ha proposto impugnazione in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, n. 4), del codice di procedura civile^[1], eccependo, tra l'altro, la nullità della sentenza di secondo grado per assenza del requisito motivazionale.

La sentenza

La Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, ha ritenuto fondato e assorbente il predetto motivo di impugnazione.

In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ricordato che – in via generale – la sentenza della Commissione tributaria regionale è nulla^[2] quando è *“completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle”*.

Più specificamente, afferma la Corte suprema, la sentenza d'appello deve essere cassata quando la «laconicità» della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, *“non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”*.

In sostanza, è necessario che, dalla sentenza, possa desumersi quale è stato l'iter logico-giuridico che ha convinto il giudice ad adottare la specifica decisione in relazione ai motivi di impugnazione proposti dalle parti.

Con riferimento allo specifico caso esaminato, la Corte ha preso atto che nella sentenza della Commissione tributaria regionale – dopo l'esposizione dello svolgimento del processo, *“senza peraltro indicazione delle argomentazioni usate dai giudici della C.T.P. per accogliere il ricorso del contribuente”* e dopo aver riportato i motivi di appello dell'Amministrazione finanziaria e le controdeduzioni della parte appellata – i giudici di secondo grado si sono limitati alla mera affermazione secondo cui *“La Commissione ritiene infondato l'appello”*, configurando così il vizio di nullità della sentenza in quanto *“completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione”*.

Osservazioni

L'obbligo generale di motivazione delle sentenze è sancito, a livello costituzionale, dall'articolo 111, il quale statuisce, tra l'altro, che *“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”*. Tale obbligo specifico – che si può, senza pretese di esaustività, individuare nella enucleazione del

ragionamento logico e giuridico che ha indirizzato il giudice verso la decisione adottata rispetto alle eccezioni sollevate dalle parti in causa – risponde a diverse fondamentali esigenze, anch'esse di rango costituzionale, tra le quali si ricordano la garanzia del controllo della imparzialità e indipendenza del giudice (articolo 104) e il diritto di difesa (articolo 24)[3].

Le diverse normative, che regolano il processo civile, penale, amministrativo e tributario, contengono poi norme specifiche. Nel processo tributario, in particolare, il fondamentale obbligo di motivazione della sentenza si rinviene nell'articolo 36 del Dlgs 546/1992, ai sensi del quale essa “*deve contenere*”, tra gli altri elementi, la concisa esposizione dello svolgimento del processo (n. 2), le richieste delle parti (n. 3), la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto (n. 4), il dispositivo (n. 5).

La motivazione, quindi, costituisce un requisito fondamentale e «necessario» della sentenza, la cui assenza configura un vizio di nullità, censurabile anche in sede di legittimità per espressa previsione dell'articolo 360, n. 4), del codice di procedura civile.

Ma quando può dirsi che l'obbligo di motivazione non è stato soddisfatto dal giudice?

Nella pronuncia in commento, la Corte di cassazione fa espresso richiamo anche all'articolo 118, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile al processo tributario per il rinvio operato dall'articolo 1 del Dlgs 546/1992[4].

La disposizione, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 69/2009, prevede che “*La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi*”, mentre il richiamato n. 4) dell'articolo 132 dispone – analogamente all'articolo 36 del Dlgs 546/1992 – che la sentenza deve contenere “*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*”.

Nell'ambito del quadro normativo descritto, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che è nulla per difetto di motivazione sia la sentenza che ne sia del tutto formalmente priva (nel qual caso, si parla di difetto “assoluto” di motivazione) sia la sentenza che ne sia priva dal punto di vista sostanziale, ossia nei casi di motivazione “apparente”.

Secondo la Corte suprema, “*tale è una motivazione che non permetta di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato, sì che ne riesce integrata una sostanziale inosservanza dell'obbligo imposto al giudice ... di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione*”[5], ossia una decisione che, in sostanza, non consente alle parti di ricostruire il ragionamento (*ratio decidendi*) che il giudice ha seguito e di comprendere le ragioni per cui le diverse eccezioni sollevate delle parti sono state o non sono state

accolte.

Si richiama, altresì, *ex multis*, la sentenza 8850/2014, nella quale si legge che “... secondo il costante insegnamento di questa Corte – ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, ... , sub specie di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero quando indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cassazione 2067/98; 1756/06; 9113/12)”**[6]**.

Ciò stante, la mera affermazione del giudice secondo cui “ritiene infondato l’appello”, come nel caso esaminato nell’ordinanza 25856/2016, non soddisfa il requisito motivazionale, con conseguente nullità della sentenza.

[1] Ai sensi di tale disposizione, “Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: ... 4) per nullità della sentenza o del procedimento; ...”.

[2] Per violazione delle disposizioni sul processo tributario – e in particolare, degli articoli 36 e 61 del Dlgs 546/1992 – e dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del cpc.

[3] Solo laddove sia possibile ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione, la parte potrà proporre le proprie censure in sede di impugnazione; se il giudice omette di indicare gli elementi di fatto e di diritto da cui ha tratto il proprio convincimento, si rende di fatto impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento

[4] L’articolo 1, comma 2, Dlgs 546/1992, dispone che “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”. La Corte di cassazione ha evidenziato che “Il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 118 disp. att. c.p.c. - secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del «thema decidendum» e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo - è applicabile anche al nuovo rito tributario sì come disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del decreto citato” (sentenza 1944/2001 e cfr anche Cassazione, 13990/2003)

[5] cfr Cassazione, 25 febbraio 2014, n. 4488. La Corte suprema ha cassato la sentenza di appello “atteso che le brevi proposizioni che si sono ricordate sono assolutamente inidonee al raggiungimento dello scopo di evidenziare una motivazione percepibile come tale, cioè come

ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendo".

[6] Nella sentenza si legge che *"l'impugnata pronuncia non va oltre un generico riferimento all'effettuata lettura del processo verbale di constatazione, che darebbe «piena ed indubitabile sostanza probatoria agli assunti», senza, tuttavia, precisare in alcun modo gli elementi desunti da tale verbale, o dalle dichiarazioni di terzi ad esso allegate «che pure appaiono», che abbiano potuto attribuire fondamento a tale convincimento del giudicante".*

di

Letizia Berti

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/e-viziata-e-deve-essere-annullata-sentenza-merito-immotivata>